



Sentenza n. 38/M/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Giuseppe Vicanolo, quale Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio iscritto al numero 13656 del registro di segreteria proposto da [omissis] [omissis], nato ad [omissis] ([omissis]) il [omissis] [omissis] [omissis] e residente a [omissis], Via [omissis] [omissis] (codice fiscale [omissis]), rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Amato (MTAFLC46R27H703S) e Tommaso Amato (MTATMS78M20H703O) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Salerno, Via San Leonardo 131 F (pec: avv.feliceamato@legalmail.it; avv.tommasoamato@legalmail.it),

contro

l'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, avente sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21 , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Perugia, Via Canali 1, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi (NNVRRT71L28G478P), Mirella Arlotta (RTLMLL71E53F158Y) del foro di Perugia e dall'avvocato

Stefania Di Cato (DCTSFN64P67L117L) del foro di Terni (pec: avv.roberto.annovazzi@postacert.inps.gov.it; avv.mirella.arlotta@postacert.inps.gov.it; avv.stefania.dicato@postacert.inps.gov.it).

Visto l'atto introduttivo del giudizio.

Visti gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 18 luglio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Cristina Fittipaldi, l'avv. Tommaso Amato per il ricorrente e l'avv. Simona Garone delegata in sostituzione dall'avv. Stefania Di Cato per l'Inps.

Ritenuto in

F A T T O

Il ricorrente, ispettore capo del Corpo di polizia penitenziaria dal 12 gennaio 1983 al 5 giugno 2008, passato in quiescenza in quanto non più idoneo al servizio a causa di infermità non dipendente da causa di servizio, ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento del provvedimento dell'Inps - gestione dipendenti pubblici - direzione provinciale di Salerno del 27 settembre 2016 inerente al recupero dell'indebito pensionistico pari ad euro 22.189,48 erogato a favore di [omissis] [omissis] dal 4 novembre 2010 al 31 ottobre 2016 per una pensione ordinaria diretta di inabilità corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, numero 335, anche in periodo in cui il destinatario non si trovava più nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L'istituto previdenziale ha

operato trattenute mensili sui ratei di pensione pari a euro 358,18 da novembre 2016 a ottobre 2021, a titolo di recupero somme corrisposte in più per complessivi euro 21.490,80, nonché ritenute di 174,67 euro al mese da novembre 2016 a febbraio 2017 per recupero equo indennizzo di euro 698,68. Il ricorrente ha riferito che nel giugno 2007, mentre era in servizio presso la casa circondariale di Terni, ha scoperto di essere affetto da carcinoma squamoso della laringe, per cui ha subito un intervento chirurgico di laringectomia, tracheotomia e dissezione linfonodale laterocervicale bilaterale, e successivo trattamento radio chemioterapico adiuvante. A gennaio 2008 ha presentato domanda per ottenere la pensione di inabilità prevista dal citato art. 2, comma 12, legge nr. 335/1995, ragion per cui la Commissione medica ospedaliera di Roma, aderendo a specifica richiesta dell'Amministrazione penitenziaria del 13 febbraio 2008, lo ha sottoposto a visita medico legale e con verbale del 4 giugno 2008 lo ha giudicato non idoneo in modo assoluto e permanente al servizio, nonché allo stato degli atti in condizioni di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa per anni due, a causa di infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile ai fini di pensione privilegiata ordinaria alla tabella A, prima categoria, ai sensi del DPR 30 dicembre 1981, nr. 834. Pertanto, lo [omissis] è diventato titolare di pensione di inabilità *ex lege* 335/1995 per un

importo lordo di euro 28.159,87 a decorrere dal 5 giugno 2008. Dopo due anni, la Commissione medica ospedaliera di Roma su richiesta dell'Inpdap - sede provinciale di Terni - ha visitato nuovamente lo [omissis] "per eventuale rinnovo di pensione di inabilità", riscontrando con verbale del 3 novembre 2010 che il paziente non presentava ripresa di malattia in atto, godeva di condizioni generali di salute discrete ed allo stato non si trovava più nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsivoglia attività lavorativa, pur se persisteva una infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella A, terza categoria, del DPR nr. 834/1981. Pertanto, a causa di questo fatto nuovo sopravvenuto, l'Inpdap di Terni, venuto a conoscenza della caducazione del requisito dell'assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, avrebbe dovuto revocare la pensione di inabilità *ex lege* 335/1995 ed assegnare una nuova pensione ordinaria diretta di inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'articolo 42 del DPR 29 dicembre 1973, nr. 1092, pari ad un importo lordo di euro 24.269,08 all'anno a decorrere dal 4 novembre 2010. Questo aggiornamento, però, non è stato fatto se non dopo sei anni, con l'atto dell'Inps di Salerno citato in premessa.

Nel frattempo, il ricorrente trasferitosi ad Aquara (Sa) il 9 aprile 2014 ha presentato domanda di pensione privilegiata

ordinaria per tre infermità (sinusite, artrosi lombosacrale con discopatie, cervicoartrosi), per cui l'Inps di Salerno ha attivato la Commissione medica ospedaliera di Bari che, con verbale del 14 dicembre 2015, ha esaminato la documentazione in atti ed ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della seconda e della terza malattia sopra citate, ascrivibili alla tabella A, ottava categoria, del DPR nr. 834/1981, già constatate durante il periodo di servizio con provvedimenti del 2004 e 2009. Pertanto, l'Inps di Salerno il 19 settembre 2016 ha conferito a [omissis] [omissis] la pensione privilegiata di ottava categoria per l'importo annuo lordo di euro 26.695,99 a decorrere dal 4 novembre 2010 e da durare a vita, previa contemporanea cessazione del trattamento di pensione in godimento, ai sensi dell'articolo 67 del DPR nr. 1092/1973. Però, l'effettivo pagamento della pensione privilegiata è decorso dall'1 maggio 2014, primo giorno del mese successivo alla data della domanda, come previsto dall'articolo 191 del DPR 1092/1973. Parallelamente, l'Inps di Salerno con atto del 16 settembre 2016 ha conferito allo [omissis] la pensione ordinaria diretta di inabilità ex articolo 42 del DPR 1092/1973 a decorrere dal 4 novembre 2010, di cui si è detto sopra.

Così definita la posizione pensionistica aggiornata, l'Inps di Salerno il 27 settembre 2016 ha informato lo [omissis] che era stato accertato un debito di euro 22.189,48 a suo carico per somme corrisposte in più dal 4 novembre 2010 al 31 ottobre

2016, calcolate in base alla differenza tra i ratei di pensione per inabilità assoluta effettivamente percepiti e quelli di minor importo che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire dopo la seconda visita della CMO di Roma, da recuperare mediante trattenute mensili sui trattamenti in corso.

Avverso tale atto, il ricorrente il 28 febbraio 2018 adiva il Tribunale di Salerno - Sezione lavoro, che con sentenza del 25 giugno 2020 condannava l'Inps a restituire le somme già trattenute e ad applicare la sanatoria prevista dall'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, nr. 88, come interpretato autenticamente dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, nr. 413, in quanto dette somme erano state pagate in base a formale provvedimento definitivo viziato da presunti errori di calcolo imputabili esclusivamente all'ente erogatore, e non da dichiarazioni false o mendaci o intenzionalmente omesse dall'avente diritto.

La Corte d'appello di Salerno il 9 maggio 2022 riformava la predetta sentenza di primo grado dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ai sensi degli articoli 13 e 62 del Regio decreto 12 luglio 1934, nr. 1214 tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle relative agli atti di recupero di ratei di pensione già erogati, atteso che anch'essi investono il *quantum* di detto trattamento, sono attribuite in via esclusiva alla

giurisdizione della Corte dei conti (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 27 marzo 2017 nr. 7755; id, 9 giugno 2016 nr. 11.869; id, 21 luglio 2001 nr. 9968).

Ciò posto, il ricorrente inviava istanza di rimborso all'Inps il 24 aprile ed il 19 giugno 2023 mediante posta elettronica certificata, che rimaneva senza riscontro; indi, depositava il 22 gennaio 2024 il ricorso oggetto del presente giudizio, con cui eccepiva che:

-la pretesa di restituzione di euro 22.189,48 già attuata dall'Inps è certamente illegittima in quanto contrasta col principio generale di irripetibilità delle pensioni fissato dall'articolo 52 della legge nr. 88/1989, in base al quale le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori a causa di errori di qualsiasi natura, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte in più salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato;

-nel caso di specie, il ricorrente ha percepito in assoluta buona fede i ratei di pensione che l'Inps in autonomia ha ritenuto di erogargli, senza che egli abbia posto in essere alcun comportamento attivo o omissivo di natura dolosa o comunque intenzionale al fine di influenzare le decisioni che l'istituto ha assunto d'ufficio in base alla documentazione sempre avuta a sua disposizione; pertanto, è incontestabile l'affidamento incolpevole del pensionato percipiente che ha ricevuto ed utilizzato le somme in questione per gli ordinari

bisogni della propria vita.

Pertanto, lo [omissis] ha chiesto alla Corte di accertare la irripetibilità delle prestazioni pensionistiche erroneamente erogate dall'Inps e conseguentemente condannare quest'ultimo alla restituzione di tali somme percepite illegittimamente, oltre alle spese del giudizio.

L'Inps si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata l'8 luglio 2024 ed ha eccepito:

-in via preliminare, la prescrizione della domanda giudiziale promossa dalla controparte relativamente alla richiesta di rimborso dei ratei di pensione trattenuti da Inpdap/Inps in data antecedente al febbraio 2019, ossia oltre il quinquennio decorrente dalla notifica del ricorso avvenuta il 9 febbraio 2024; pertanto, tutti gli importi trattenuti da Inps fino a febbraio 2019 non potrebbero essere rimborsati perché il diritto del ricorrente si è prescritto per decorso del termine quinquennale;

-nel merito, è pacifico che quanto percepito era indebito per carenza dei presupposti sanitari, tanto è vero che il ricorrente non ha allegato né ha dato prova che avrebbe avuto diritto a trattenere quanto indebitamente percepito; nel caso specifico, il vaglio giudiziale deve limitarsi alla sussistenza dei requisiti di ripetibilità e respingere la domanda avversaria perché infondata: non sussiste, infatti, alcun legittimo affidamento tutelabile in capo al ricorrente dal momento che egli era

presente alla visita della Commissione medica ospedaliera del 2010 ed è stato reso edotto di non trovarsi più nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, e quindi di non aver diritto al trattamento connesso a inabilità assoluta; inoltre, la pretesa recuperatoria Inps non è frutto di errori contabili o procedurali imputabili all'ente erogatore, bensì si tratta di conguagli di somme conseguenti all'effettuazione delle visite mediche di controllo sulla persistenza dei requisiti sanitari della inabilità assoluta; l'articolo 52 della legge nr. 88/1989 riguarda le prestazioni indebite di pensioni dei dipendenti privati, e non può applicarsi alle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato che sono regolate dalla normativa di settore di cui al DPR 29 settembre 1973, numero 1092.

Pertanto, l'Inps ha chiesto in conclusione di dichiarare prescritta la domanda per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso e, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.

All'udienza di discussione del 18 luglio 2024, le parti hanno insistito per le rispettive conclusioni come da verbale. In particolare, la difesa del ricorrente ha puntualizzato che la controversia riguarda il diritto a pensione, e non l'importo dei singoli ratei, per cui si applica il termine di prescrizione decennale, non quello quinquennale; inoltre, l'indebito pensionistico è stato originato da un errore dell'ente erogante,

che non ha tenuto in considerazione per lunghi anni l'importanza dei giudizi medico legali del 3 novembre 2010 in suo possesso; anche in materia di pensioni pubbliche, secondo la normativa di settore il recupero degli indebiti è possibile solo in caso di dolo o omissione di informazioni obbligatorie da parte dell'avente diritto, che nella fattispecie non sussistono affatto; infine, il procedimento di recupero è stato sviluppato dall'Inps senza attivare nessun contraddittorio con il titolare inciso dal provvedimento finale. Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

Va anzitutto respinta l'eccezione preliminare sollevata dall'Inps riguardo alla prescrizione della domanda di restituzione dei ratei di pensione trattenuti fino a 5 anni prima della notifica del ricorso avvenuta il 9 febbraio 2024. Infatti, occorre osservare che, da un lato, non è valida la deduzione della parte attrice circa il termine decennale di prescrizione, in quanto il diritto a pensione è per sua natura imprescrittibile ai sensi dell'articolo 5 del DPR nr. 1092/1973, ma ciò non esclude la prescrizione dei singoli ratei erogati nel tempo, tenuto conto che dal rapporto pensionistico non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza

l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo. La prescrizione dei ratei di pensione si compie nel termine quinquennale previsto per la generalità dei pagamenti periodici dall'articolo 2948 codice civile e, con riferimento alle pensioni dei dipendenti pubblici, dall'articolo 2 del Regio decreto legge 19 gennaio 1939, nr. 295.

È vero, però, dall'altro lato, che il ricorso alla Corte dei conti depositato il 22 gennaio 2024 è stato preceduto dall'azione promossa dallo [omissis] avanti al Tribunale di Salerno con apposito ricorso depositato il 28 febbraio 2018, ossia dopo poco più di un anno dall'inizio delle trattenute effettuate dall'Inps sui ratei di pensione ai fini del recupero dell'indebitato pregresso. Pertanto, il titolare del diritto a pensione ha interrotto la prescrizione dei ratei in questione mediante la notificazione all'Inps del ricorso al giudice civile avente ad oggetto la stessa *causa petendi* e lo stesso *petitum* del presente giudizio, dimostrando così la vitalità del diritto che voleva far valere, sia pure in una sede giurisdizionale diversa da quella competente. Si è verificato, perciò, un atto interruttivo della prescrizione da parte del titolare che, ai sensi degli articoli 2943 e 2945, comma 2, codice civile ha avuto un'efficacia permanente fino al momento in cui è passata in giudicato la sentenza definitiva del processo civile (secondo l'orientamento ermeneutico tracciato dalle Sezioni riunite della Corte dei

conti con sentenza 25 novembre 2004 nr. 8/2004/QM), ossia la sentenza emanata dalla Corte d'appello di Salerno il 9 maggio 2022. Da quest'ultima data ha ricominciato a decorrere il nuovo termine di prescrizione quinquennale, all'interno del quale (dopo un anno e mezzo) il titolare ha attivato la domanda alla Corte dei conti oggetto del presente giudizio.

Pertanto, il ricorso è ammissibile per tutte le somme trattenute dall'Inps sui ratei di pensione di *[omissis]* *[omissis]* nel periodo da novembre 2016 a ottobre 2021.

Nel merito, il giudizio verte su un'azione di ripetizione attuata dall'Inps per un indebito pensionistico di un dipendente pubblico formatosi in conseguenza della revoca del trattamento di inabilità assoluta concesso legittimamente il 5 giugno 2008 per due anni, non più spettante dal 4 novembre 2010 a causa del venir meno del requisito sanitario previsto dalla legge, e tuttavia erogato dall'Istituto previdenziale fino al 31 ottobre 2016, allorquando in autotutela il provvedimento originario è stato annullato sulla base dei nuovi elementi medico-legali risultanti agli atti. La disciplina applicabile è quella prevista dagli articoli 204, 205 e 206 del DPR nr. 1092/1973 secondo cui il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato dall'ufficio emittente quando sia stato omissso di tener conto di elementi

risultanti dagli atti, purché ciò avvenga non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento viziato; in tal caso, se in conseguenza del titolo revocato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte al pensionato, salvo che la revoca sia stata disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso posto in essere dal percipiente. A conferma e specificazione di tale quadro, il regolamento recante le modalità applicative dell'articolo 2, comma 12, della legge nr. 335/1995, emanato dal Ministro del tesoro con decreto 8 maggio 1997, nr. 187, ha precisato che la pensione di inabilità assoluta è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ed è revocata in caso di recupero della capacità fisica, con obbligo da parte degli interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni. Nel caso concreto, quest'ultimo obbligo si può ritenere superato dal fatto che la visita presso la Commissione medica ospedaliera di Roma del 3 novembre 2010 è stata preceduta da specifica richiesta dell'Inpdap di Terni, proprio ai fini dell'eventuale rinnovo della pensione di inabilità assoluta; pertanto, l'ente erogante è stato informato direttamente dalla Commissione dell'esito della visita effettuata a [omissis] [omissis] e non era logicamente necessaria alcuna comunicazione da parte di quest'ultimo di notizie che erano già state acquisite

dall'Inpdap attraverso i canali istituzionali. Tenuto conto della normativa di settore, appare chiaro che l'indebito a carico del ricorrente sia stato correttamente accertato dall'Inps nell'*an* e nel *quantum*, ma a questa prima fase di verifica della pretesa restitutoria avrebbe dovuto seguire lo sviluppo del procedimento di revoca del provvedimento di inabilità assoluta e concessione di pensione per infermità non dipendente da causa di servizio, entro e non oltre il termine dei tre anni successivi al novembre 2010. Per converso, l'istituto convenuto ha lasciato trascorrere il tempo concesso dalla legge per correggere in autotutela il trattamento spettante, determinando così le condizioni per l'applicazione delle severe limitazioni all'azione di recupero previste dall'articolo 206 del DPR nr. 1092/1973, che rendono irripetibili le somme elargite in eccesso, a meno che l'interessato abbia agito con dolo al fine di indurre in errore l'ente erogante. Nella fattispecie questo non è accaduto, né risulta contestato o allegato dall'Istituto convenuto nessun elemento concreto al riguardo, a parte l'osservazione che il ricorrente avendo partecipato alla visita della CMO del 2010 era ben consapevole della perdita del diritto alla pensione di invalidità assoluta. Ad ogni modo, in disparte di questa consapevolezza, resta indubitabile ed incontestato che nulla abbia fatto lo *[omissis]* per alterare o falsificare la realtà così da indurre in errore l'ente

previdenziale, pur di continuare a fruire di un illecito arricchimento *sine titulo*. Pertanto, l'indebito in questione, pur fondato nell'*an* e nel *quantum*, non era recuperabile ai danni del ricorrente, ai sensi dell'articolo 206 citato. Prevale in questo caso la tutela del legittimo affidamento del pensionato nella correttezza della gestione della sua posizione da parte dell'Inps, essendo plausibile che egli sia rimasto fermo al suo posto in buona fede e, per converso, come osservato dal Tribunale di Salerno nella propria sentenza, solo una *diligentia diligentissima* avrebbe consentito allo [omissis] di avvedersi dell'errore in cui era incorso l'istituto e di rifiutare la porzione di rateo di pensione riscossa in eccesso. Nessuna norma, evidentemente, impone un obbligo siffatto in capo al percipiente, che a ragione ha invece motivo di fare affidamento sulla competenza tecnica, sulla correttezza e sulla imparzialità degli uffici della pubblica amministrazione preposti. In conclusione, il presente ricorso deve essere accolto e l'istituto convenuto deve restituire a [omissis] [omissis] le somme trattenute illegittimamente pari a € 22.189,48, oltre al pagamento degli oneri difensivi del ricorrente che vanno liquidati nel complessivo importo di € 500,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in

epigrafe e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità delle somme erogate dall'Inps a [omissis] [omissis] a titolo di pensione ordinaria diretta di inabilità assoluta pari a € 22.189,48 che sono state indebitamente trattenute e devono essere restituite all'avente diritto ai sensi dell'art. 206 del DPR nr. 1092/1973.

Condanna l'Inps al pagamento degli oneri difensivi del ricorrente, liquidati nel complessivo importo di € 500,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Pronunciata in udienza il giorno 18 luglio 2024.

Il Giudice Unico

Cons. Giuseppe Vicanolo

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Giuseppe Vicanolo

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(firmato digitalmente)